




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2370

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

N. 434 – 9 febbraio 2026



# Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2370

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

N. 434 – 9 febbraio 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-3.....</b>	<b>- 3 -</b>
APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N. 517 DEL 1988.....	- 3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2370</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Iezzi (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	I (Affari costituzionali)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge ha ad oggetto la modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla Commissione I (Affari costituzionali), è corredato di relazione tecnica a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### ARTICOLI 1-3

#### **Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia e modifiche all'articolo 23 della legge n. 517 del 1988**

**Normativa vigente.** Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta, alle confessioni non cattoliche, l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le

relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate, che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Si rammenta altresì che le Assemblee di Dio in Italia costituiscono l'espressione italiana del movimento evangelico del risveglio pentecostale originatosi a Los Angeles nel 1906. Secondo i dati del CESNUR (dati del 2023), la confessione conta circa 120.000 aderenti sul territorio nazionale. Le ADI hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il D.P.R. 5 dicembre 1959, n. 1349. I rapporti con lo Stato sono stati successivamente disciplinati dall'Intesa del 29 dicembre 1986, approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 517, che rappresenta la fonte pattizia oggetto dell'attuale intervento modificativo.

Il procedimento volto alla revisione dell'Intesa ha avuto inizio nel 2010, con la presentazione della richiesta formale da parte delle ADI di modificare l'intesa del 1988 al fine di ottenere la possibilità di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti, a cui avevano precedentemente rinunciato. Il procedimento si è concluso con la sigla del testo definitivo il 27 settembre 2024 da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e la successiva firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 dicembre 2024.

**Le norme** dispongono l'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI) – firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della Confessione religiosa in data 17 dicembre 2024 – che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con la legge n. 517 del 1988 (articolo 1).

In particolare le norme, modificando l'articolo 23 della legge n. 517 del 1988:

- stabiliscono che le finalità cui sono destinate le somme devolute alle ADI derivanti dall'otto per mille del gettito IRPEF sono costituite da interventi assistenziali e culturali in Italia e all'estero, anziché da interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo, come invece previsto a legislazione vigente [articolo 2, comma 1, lettera *a*]);
- prevedono che le ADI concorrano anche alla ripartizione dei fondi dell'otto per mille derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte ricevute [articolo 2, comma 1, lettera *b*]);

Si rammenta che il testo vigente del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 517 del 1988 reca la dichiarazione di rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale.

- sostituiscono il comma 4 dell'articolo 23, specificando che la quota di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 23 – sui quali intervengono le novelle di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) – è determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, ossia sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato [articolo 2, comma 1, lettera c]).

Le norme stabiliscono, infine, che le modifiche apportate dal provvedimento in esame hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, prevista il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 3).

**La relazione tecnica** afferma che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che il medesimo si limita a modificare la disciplina riguardante la ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF già iscritte nel bilancio dello Stato, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono l'approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI) – firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della Confessione religiosa in data 17 dicembre 2024 – che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con la legge n. 517 del 1988.

In particolare, le norme prevedono che l'attribuzione alle ADI delle somme relative all'otto per mille derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti viene effettuata in proporzione alle scelte espresse. Tale previsione sostituisce la dichiarazione di rinuncia dell'ADI alla quota relativa alle scelte non espresse a favore della gestione statale, contenuta nel testo vigente del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 517 del 1988.

La relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che esso si limita a modificare la disciplina riguardante la ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF già iscritte nel bilancio dello Stato, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, sia alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica, sia in considerazione del fatto che il minore afflusso alla gestione statale delle somme dell'otto per mille, che potrebbe derivare dalle disposizioni in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, giacché tali somme, a

legislazione vigente, presentano carattere eventuale e non sono destinate al miglioramento dei saldi, bensì a ulteriori interventi di spesa.

Si ricorda infatti che l'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 prevede la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Il successivo terzo comma del medesimo articolo 47 prevede inoltre che tale destinazione sia stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al DPR n. 76 del 1998, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.

Il successivo articolo 48 della medesima legge n. 222 del 1985 stabilisce, infine, che le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate:

- dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
- dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.